

MPO PARTNERS
MERGER & ACQUISITION
Studio Legale Tributario
MILANO - ROMA - NAPOLI - MODENA - CATANIA

Tel. 02.48007790

www.mpopartners.com
info@mpopartners.com

Diritto & Fisco

MPO PARTNERS
MERGER & ACQUISITION
Studio Legale Tributario
MILANO - ROMA - NAPOLI - MODENA - CATANIA

Tel. 02.48007790

www.mpopartners.com
info@mpopartners.com

Il sottosegretario spiega in commissione finanze la ratio della dichiarazione speciale

Integrativa per piccoli importi Bitonci: usato strumento esistente sul già dichiarato

DI CRISTINA BARTELLI

La dichiarazione integrativa non è un condono né uno scudo, ma uno strumento esistente che consentirà di regolarizzare piccoli importi. A spiegarlo, in commissione finanze della camera, ieri, provando a gettare acqua sul fuoco sul caos di questi giorni sulla dichiarazione integrativa speciale, è Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero dell'economia e come specifica lui in commissione: «Uno degli estensori del decreto sulla pace fiscale».

Rispondendo a un question time presentato da Giulio Centemero (Lega) sulle modalità di rottamazione e altre misure presenti nel decreto, Bitonci spiega che: «Nel nostro ordinamento è possibile

fare già la dichiarazione integrativa. Noi abbiamo utilizzato uno strumento esistente, con la differenza del pagamento di una sostitutiva del 20% con un tetto a 100 mila euro e con un limite che esclude l'omessa dichiarazione, esclude chi non ha mai presentato dichiarazione. Non è possibile», vuole tranquillizzare Bitonci, «l'emersione di grosse somme ma solo di piccole somme. Se uno ha dichiarato, nel 2017, 100 mila euro, può far emergere un terzo di 100 mila euro, già pagando i 100 mila euro ha versato tutte le imposte e sul sovrareddito dichiarato versa il 20%», esemplifica Bitonci che continua: «Un caso limite di un contribuente che su 300 mila euro, ha pagato l'aliquota del 43%, ha versato tutte le imposte nei 5 anni precedenti



Massimo Bitonci

ti, può dichiarare una somma del 30% rispetto alla cifra di quanto già dichiarato. Non è equiparabile», aggiunge Bitonci, «a una voluntary, è una piccola emersione di piccole somme di soggetti che hanno

già pagato la dichiarazione». Alla domanda se anche l'Iva rientrasse nei tributi sanabili Bitonci ha sottolineato che: «Se il soggetto è soggetto imprenditore, da soggetto di impresa dovrà corrispondere l'Iva, non possono essere effettuati degli stralci».

Nella bozza dello schema di decreto fiscale per l'Iva è riportato che si versa un'aliquota media.

«Questa mattina il sottosegretario Bitonci si è soffermato a chiarire e a spiegare in maniera esaustiva e completa tutti i dettagli del decreto fiscale, andando ben oltre la semplice risposta di rito», ricorda Giulio Centemero che aveva presentato l'interrogazione.

«È la prima volta che un sottosegretario entra nei dettagli di una norma, esat-

tamente come sta per entrare in vigore, prima che questa venga resa nota. Anche per questo», conclude Bitonci, «la polemica strumentale del capogruppo del Pd in commissione finanze assume toni ancor più ridicoli e grotteschi».

Il riferimento è alle dichiarazioni di Silvia Fregolent capogruppo Pd che aveva dichiarato che il sottosegretario avesse, in commissione spiegato «il condono tombale a braccio e senza fornire alcun numero o cifra».

Bitonci ha poi sottolineato che per gli istituti di deflazione del contenzioso tributario previsti sempre nel decreto fiscale la soluzione scelta è stata quella di rateizzare il più possibile fino a 20 rate trimestrali.

—© Riproduzione riservata—

FIDUCIARIE/IN CASO DI AVVISO BONARIO

Attività estere, tre opzioni

Più dati per il Fisco grazie allo scambio automatico d'informazioni tra le amministrazioni finanziarie dei paesi che hanno sottoscritto il Common reporting standard.

Nei mesi scorsi (si veda *ItaliaOggi* di ieri) sono state inviate migliaia di comunicazioni ai contribuenti italiani che risultano detenere attività finanziarie all'estero non indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con lo scopo di promuovere il cosiddetto «adempimento spontaneo».

Queste comunicazioni risultano tuttavia estremamente generiche. Non contengono alcun dato che consenta al ricevente di identificare la tipologia di attività, l'entità e il luogo di detenzione. Non si tratta quindi di accertamenti contro cui ricorrere, a rischio di perdere qualche opportunità di difesa; né si tratta di atti introduttivi di attività di indagine nei confronti del contribuente.

Viene solamente avvertito il contribuente che risultano anomalie nella sua posizione fiscale, che può chiedere e fornire spiegazioni.

Tra le anomalie più frequentemente segnalate vi è la mancata compilazione del quadro RW, adempimento che non sussiste però se le attività all'estero sono detenute per mezzo di intermediari finanziari italiani (i.e. società fiduciarie) che, al verificarsi dei presupposti, prelevino le eventuali ritenute e le imposte sostitutive dovute (articolo 4, comma 3 del

dl 167/90).

Una corretta applicazione della normativa Crs, in presenza di rapporti all'estero intestati ad una società fiduciaria italiana per conto dei loro clienti, non avrebbe dovuto comportare alcuna segnalazione da parte dell'intermediario estero depositario dei beni: lo scambio automatico d'informazioni non va effettuato se il conto o il deposito è intestato ad una istituzione finanziaria ovvero ad una fiduciaria di un paese collaborativo quale è l'Italia.

È invece successo che molti intermediari esteri hanno comunicato anche i titolari effettivi ovvero i fiduciari dei rapporti intestati a fiduciarie italiane per loro conto e che quindi, l'Agenzia delle entrate abbia riscontrato, in tantissimi casi, anomalie in realtà non esistenti.

I principali casi di cui si è avuta notizia hanno riguardano la detenzione all'estero di polizze vita, di quote di fondi comuni d'investimento e di azioni o quote di società estere.

Il contribuente in regola può:

- trascurare la comunicazione;
- chiedere alla direzione provinciale competente ulteriori informazioni per individuare l'investimento oggetto di segnalazione;
- dare all'Agenzia l'informazione che giustifica la mancata compilazione del quadro RW, ossia che le attività sono amministrare da un intermediario finanziario italiano.

Fabrizio Vedana

REGOLAMENTO PUBBLICATO IN GUUE

Cooperazione antifrode Iva

L'esecuzione di un'indagine amministrativa è molto spesso indispensabile per combattere le frodi in materia di Iva, in particolare quando il soggetto passivo (cosiddetto business) non è stabilito negli stati membri in cui l'imposta è dovuta. Per assicurare la corretta applicazione dell'Iva, ed evitare oneri amministrativi per le Autorità fiscali e le imprese, quando almeno due stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa sugli importi dichiarati da un soggetto passivo non stabilito sul loro territorio ma ivi tassabile, lo stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo dovrebbe intraprendere l'indagine, a meno che non sia in grado di fornire le informazioni richieste.

Questo uno dei passaggi chiave contenuto nel Regolamento Ue 2018/1541 del 2 ottobre 2018 e che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla citata pubblicazione.

In tale contesto, la trasmissione di informazioni senza una preventiva richiesta alle Autorità competenti degli altri stati membri, puntualizza il Regolamento, dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile. In particolare, per esempio, al fine di contrastare le frodi derivanti dal doppio regime dell'Iva applicabile alle auto,

è opportuno che i funzionari di collegamento di Eurofisc possano avere accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli in maniera automatizzata. Ciò consentirebbe loro di identificare rapidamente gli autori delle operazioni fraudolente e il luogo della frode. Non solo. Per contrastare le frodi transfrontaliere più gravi i funzionari di collegamento di Eurofisc, infatti, dovrebbero avere la possibilità di accedere, scambiare, trattare e analizzare tutte le informazioni necessarie in modo rapido e di coordinare eventuali azioni di follow-up.

Se questo è l'obiettivo dichiarato del Regolamento in commento si comprende allora che è necessario agevolare conseguentemente le finalità del Regolamento (Ue) n. 904/2010, segnatamente collaborare e scambiare informazioni che consentano di accertare correttamente l'Iva.

Ma come si può ottenere questo risultato? Prevedendo, puntualizza il documento comunitario, limitazioni specifiche a determinati diritti e obblighi scaturenti dal Regolamento (Ue) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Angelo Carlo Colombo
e Vincenzo Cristiano

—© Riproduzione riservata—